norme interne le quali impongano, sia pure formalmente, la condizione della licenza d'importazione o di esportazione, o altra condizione simile.

4. Negli scambi coi paesi terzi l'applicazione di restrizioni quantitative e di misure di effetto equivalente rientra fra i mezzi della politica commerciale comune, ai sensi dell'art. 113 del trattato, nonché delle disposizioni relative alla politica agricola comune (fra l'altro, dell'art. 40, n. 3, che prevede l'istituzione di «meccanismi comuni di stabilizzazione all'importazione o all'esportazione»).

Il divieto di cui all'art. 1 del regolamento n. 2513/69 non è assoluto.

5. L'applicazione di un regime fondato su un generale divieto d'importazione, salvo rilascio della licenza, accompagnato da un sistema di esenzione valido erga omnes, nel caso d'importazioni da paesi terzi soggette al regolamento n. 2513/69 è conforme allo spirito di detto regolamento.
Né è incompatibile con questo regolamento il sistema «toute licence accordée», purché esso consista nel rilasciare automaticamente la licenza, immediatamente e gratuitamente, a chiunque ne faccia richiesta.

Nei procedimenti riuniti 51—54-71,

aventi ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, dal «College van Beroep voor het Bedrijfsleven», nelle causa dinanzi ad esso pendenti fra

INTERNATIONAL FRUIT COMPANY NV, Rotterdam (procedimento 51-71),

KOOY ROTTERDAM NV, Rotterdam (procedimento 52-71),

VELLEMAN EN TAS NV, Rotterdam (procedimento 53-71),

JAN VAN DEN BRINK'S IM- EN EXPORTHANDEL NV, Rotterdam (procedimento 54-71)

e

PRODUKTSCHAP VOOR GROENTEN EN FRUIT, l'Aia,

domanda vertente sull'interpretazione di talune disposizioni del trattato CEE e di talune norme relative alla sua attuazione, che attribuiscono poteri o impongono obblighi agli Stati membri, nonché sull'interpretazione delle nozioni di «restrizioni quantitative» e «misure d'effetto equivalente», contemplate dallo stesso trattato e da taluni regolamenti del Consiglio,

LA CORTE,

composta dai signori: R. Lecourt, presidente; J. Mertens de Wilmars e H. Kutscher, presidenti di Sezione; A. M. Donner, A. Trabucchi, R. Monaco (relatore) e P. Pescatore, giudici;

avvocato generale: K. Roemer,
cancelliere: A. Van Houtte,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

In fatto

I — Gli antefatti e il procedimento

1. Secondo i principi enunciati nel regolamento n. 23 del 4 aprile 1962 (GU 1962, n. 30), il Consiglio ha adottato, il 9 dicembre 1969, il regolamento n. 2513 (GU 1969, L 318) «relativo al coordinamento e all'unificazione dei regimi d'importazione degli ortofrutticoli applicati da ciascuno Stato membro nei confronti dei paesi terzi». L'art. 1, n. 1, 1° comma, di questo regolamento vieta, salvo disposizioni comunitarie contrarie o deroghe decise dal Consiglio,

— la riscossione di qualsiasi tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale,
— l'applicazione di qualsiasi restrizione quantitativa o misura d'effetto equivalente

sulle importazioni da paesi terzi di taluni prodotti agricoli, fra cui le mele da tavola.

Ai sensi dell'art. 3, le suddette disposizioni si applicano a decorrere dal 1° marzo 1970. L'art. 2 dello stesso regolamento prevede inoltre una clausola di salvaguardia, secondo cui possono essere prese misure appropriate, qualora il mercato comunitario subisca o rischi di subire perturbazioni. Provvedimenti di salvaguardia per l'importazione di mele da tavola sonso stati adottati coi regolamenti della Commissione nn. 459/70, 565/70 e 686/70 (GU 1970, L 57, L 69, L 84).

2. Nel maggio 1970, le attrici nelle cause principali richiedevano alla «Produktschap voor groenten en fruit» (in prosieguo, PGF) delle licenze per l'importazione di mele da tavola da paesi terzi.

Basandosi in particolare sui regolamenti 459/70, 565/70 e 686/70, la PGF rispondeva che la domanda andava respinta o che era stato deciso di respingerla.

Avverso tale rifiuto, il 5 agosto 1970 le interessate proponevano ricorso dinanzi alla Corte di giustizia delle CC.EE. (cause 41—44-70). Con sentenza 13 maggio 1971, i ricorsi venivano respinti. D'altra parte, il 30 giugno 1970, le ditte avevano adito il «College van Beroep voor het Bedrijfsleven».

3. Il rifiuto opposto dalla PGF è basato sui regolamenti del Consiglio e della Commissione delle CC.EE. sopra ricor-

dati, nonché sulle disposizioni di legge olandesi, fondate sull'«In- en Uitvoerwet».

L'art. 2, § 1, dell'«In- en Uitvoerbesluit landbouwgoederen 1963» (in prosieguo «decreto 1963»), adottato in forza della suddetta legge, vieta l'importazione e l'esportazione di talune merci, fra cui le mele, senza autorizzazione del ministro dell'Agricoltura e della Pesca. La «Vrijstellingsbeschikking landbouwgoederen EEG 1968/I» (in prosieguo »primo decreto 1968») stabilisce d'altra parte che, nel caso delle mele da tavola provenienti da paesi terzi, non è necessaria la licenza d'importazione.

Con un successivo provvedimento del 1968 (in prosieguo «secondo decreto 1968»), recante delega di taluni poteri nell'ambito dell'«In- en Uitvoerwet», il ministro dell'Agricoltura e della Pesca trasferiva alla PGF le sue competenze in materia di rilascio delle licenze, ai sensi dell'art. 2 del «decreto 1963».

Secondo detto provvedimento (art. 5, § 3), la PGF è tenuta a rispettare, nell'esercizio dei suoi poteri, i regolamenti già adottati o da adottarsi da parte del Consiglio per gli scambi commerciali dei prodotti contemplati dai regolamenti n. 23 e n. 159/66, nonché le norme già adottate o da adottarsi per l'attuazione delle suddette disposizioni, comprese quelle emananti dal ministro dell'Agricoltura e della Pesca.

4. Nel corso della causa principale, le attrici hanno fatto valere fra l'altro quanto segue:

a) anzitutto, il fatto che il diritto comunitario (nella fattispecie, il 'regolamento n. 459/70) attribuisce poteri o impone obblighi agli «Stati membri» implica che dette prerogative non possono essere trasferite ad organi statali (ad esempio, alla PGF) se non in forza di una delega espressa, che non sussiste nella fattispecie:

b) inoltre, il «decreto 1963», in ispecie l'art. 2, § 1, è in contrasto con gli artt. 30, 31, 32 e 34 del trattato CEE e coi regolamenti 159/66 e 2513/69, art. 1, n. 1. La disciplina prevista dal suddetto articolo del «decreto 1963» costituisce infatti una misura vietata dalle summenzionate norme di diritto comunitario. Le attrici, nelle cause principali hanno precisato al riguardo che il divieto sancito dal «decreto 1963» non è stato abrogato col «primo decreto 1968»: questo infatti è entrato in vigore il 1° aprile 1970 (non già, come il regolamento 2513/69, il 1° marzo 1970), ed essendo un decreto ministeriale, è una norma di rango inferiore al decreto 1963 (regio decreto).

5. Con sentenza 30 luglio 1971, il «College van Beroep voor het Bedrijfsleven» ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre a questa Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, le seguenti questioni pregiudiziali:

1. Se la circostanza che il trattato istitutivo della CEE e i regolamenti su esso fondati attribuiscano poteri e impongano obblighi agli «Stati membri», in vista dell'esecuzione del trattato e dei regolamenti stessi, implichi che gli Stati membri possono trasferire ai loro organi detti poteri e detti obblighi unicamente mediante disposizioni espresse.
2. Se i termini «restrizioni quantitative all'importazione nonché qualsiasi misura di effetto equivalente» (art. 30 del trattato CEE), «restrizioni quantitative e misure di effetto equivalente» (art, 31 del trattato CEE, art. 13 del regolamento 159/66, art. 1 del regolamento 2513/69), «contingentamenti e misure di effetto equivalente» (art. 32 del trattato CEE), «restrizioni quantitative all'esportazione e qualsiasi misura di effetto equivalente» (art. 34 del trattato CEE) si riferiscano anche alle norme interne degli Stati membri che sanciscono un divieto d'importazione o d'esportazione, salvo il rilascio di licenze, disciplina che poi in effetti non è stata applicata in quanto vengono concesse esenzioni dal divieto e — per le operazioni non esentate — viene sempre rilasciata la licenza.

6. In forza dell'art. 20 dello statuto della Corte, sono state presentate osservazioni scritte dalle attrici nelle cause principali, dal governo del Regno dei Paesi Bassi e dalla Commissione delle Comunità europee.

Le attrici nelle cause principali erano rappresentate dall'avv. B. H. ter Kuile, del Foro dell'Aia; il governo del Regno dei Paesi Bassi dal ministro degli Affari esteri; la Commissione delle Comunità europee dai suoi consiglieri giuridici sig.ra Wilma Donà-Viscardini e sig. Jacques Bourgeois.

Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

La Commissione ha svolto le sue osservazioni orali il 25 novembre 1971.

L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 7 dicembre 1971.

La Corte ha deciso di riunire i procedimenti ai fini della sentenza.

II — Le osservazioni presentate in forza dell'art. 20 dello statuto della Corte

Le osservazioni presentate in forza dell'art. 20 dello statuto della Corte si possono riassumere come segue:

A — *Osservazioni presentate dalle attrici nelle cause principali*

1. *Sulla prima questione,* le attrici nelle cause principali osservano che il fatto che un organo interno statale, come il ministro dell'Agricoltura, sia competente, in forza del diritto interno, ad attuare la politica nazionale in materia di scambi comunitari di prodotti agricoli non «implica» necessariamente, secondo il diritto olandese, che detto organo sia altresì competente a collaborare all'attuazione della politica comunitaria nello stesso settore. Per quanto riguarda i poteri conferiti agli Stati membri dal regolamento 459/70, una norma di legge olandese avrebbe dovuto perciò precisare le competenze spettanti in materia CEE all'organo interno incaricato di esercitare detti poteri. Ciò non implica tuttavia che, se le stesse norme comunitarie prevedono il trasferimento, i poteri attribuiti allo Stato membro da un regolamento possano essere trasferiti ad un organo interno soltanto con legge.

Poiché, per quanto consta alle attrici, una norma comunitaria del genere non esiste, sorge il problema del se i poteri e gli obblighi derivanti dal diritto comunitario possano essere trasferiti dallo Stato ai propri organi soltanto per via legislativa. Dopo aver osservato che la questione riguarda esclusivamente il diritto interno, le attrici nelle cause principali concludono che

> «la questione dei limiti entro i quali gli Stati membri possono trasferire dei poteri o degli obblighi ai propri organi esecutivi, a prescindere da una delega espressa, dev'essere valutata in base al diritto interno».

Sulla seconda questione, le attrici nelle cause principali osservano innanzitutto che gli Stati membri, avendo trasferito alla Comunità i loro poteri sovrani, sia pure in settori limitati, non possono più emanare o applicare norme interne relative alle corrispondenti materie. Data la perdita delle prerogative sovrane nel settore di cui trattasi, nella fattispecie è irrilevante la questione del se l'applicazione delle norme interne da parte dello Stato membro sia conforme al regime comunitario degli scambi commerciali. Non si deve dimenticare, in proposito, che uno Stato membro può modificare in qualsiasi momento l'applicazione pratica delle norme interne, di guisa che l'incompatibilità con la disciplina comunitaria, se non esisteva prima, potrebbe manifestarsi successivamente e viceversa. Le attrici osservano che, nella fattispecie, è del tutto superfluo lo stabilire quale sia la portata del «primo decreto 1968», in quanto il fatto che, mediante disposizioni interne di rango inferiore o mediante l'applicazione del sistema «toute licence accordée», siano state concesse temporanee

esenzioni dal divieto d'importare o di esportare senza licenza è di per sé incompatibile con la disciplina di cui sopra.
Di conseguenza, qualora si accertasse che «il decreto 1963» stabilisce restrizioni quantitative degli scambi commerciali o misure d'effetto equivalente, ai sensi del regolamento del Consiglio n. 2513/69, se ne dovrebbe concludere che detta decisione è priva di effetti giuridici.
Le attrici nelle cause principali rinviano, per più ampie considerazioni, ad una parte delle memorie da esse presentate nel procedimento dinanzi al giudice nazionale, e concludono che la seconda questione va risolta positivamente.

B — Osservazioni presentate dal governo del Regno dei Paesi Bassi

Sulla prima questione, il governo del Regno dei Paesi Bassi sostiene che, in quanto talune disposizioni del trattato e dei regolamenti per la sua attuazione conferiscono dei poteri agli «Stati membri» o impongono loro degli obblighi ai fini dell'applicazione del diritto comunitario, l'unica questione rilevante nell'ambito di tale diritto è quella del se gli Stati membri esercitino i suddetti poteri ed adempiano i suddetti obblighi. Eccettuati i casi in cui taluni compiti sono affidati a determinate istituzioni od organi statali in forza di norme giuridiche comunitarie, gli Stati membri possono quindi determinare liberamente le modalità di attuazione delle norme del trattato o dei regolamenti derivati.
Sulla seconda questione, il governo olandese sostiene che il divieto riguardante le restrizioni quantitative o le misure d'effetto equivalente va interpretato nel senso che si ha violazione degli articoli cui si riferisce la questione stessa solo in caso di *effettiva applicazione* di provvedimenti in contrasto col suddetto divieto.
Decisiva, per quanto riguarda la questione del se sussista o meno una violazione del diritto comunitario, è infatti la situazione giuridica interna, considerata sia dal punto di vista delle disposizioni legislative e amministrative, sia da quello delle loro modalità d'attuazione e della prassi seguita dall'amministrazione.
Questa tesi è confermata non solo dalla giurisprudenza della Corte, ma anche dalla lettera di vari regolamenti agricoli che vietano le restrizioni quantitative e le misure d'effetto equivalente. L'art. 1 del regolamento 2513/69 stabilisce infatti che, all'importazione dai paesi terzi, è vietata «l'*applicazione* di qualsiasi restrizione quantitativa o misura d'effetto equivalente».
D'altra parte, la questione sollevata nella causa principale non riguarda un divieto d'importazione di diritto interno, *di fatto* non applicato, bensì una norma proibitiva nazionale non applicabile *in diritto,* poiché nella fattispecie l'autorità nazionale competente ha concesso un'esenzione valida ipso jure (cfr. «Vrijstellingsbeschikking Landbouwgoederen EEG 1968/I», entrato in vigore il 1° novembre 1968). Ora, se un divieto d'importazione non è applicabile secondo il diritto interno, esso non può a fortiori essere considerato in contrasto col diritto comunitario.
Il governo olandese conclude che la seconda questione va risolta negativamente.

C — Osservazioni della Commissione delle Comunità europee

Per quanto riguarda la *prima questione,* la Commissione sostiene che, quando norme sostanziali di diritto comunitario (ad esempio, l'art. 1, n. 2, del regolamento 459/70) impongono un obbligo agli Stati membri, destinatari della norma sono gli Stati nel loro complesso, non già questo o quell'organo, ufficio o ente amministrativo. In altri termini, in base al diritto comunitario è inammissibile la tesi secondo cui uno Stato membro non può trasferire ad uno dei suoi organi il potere di dare attuazione alle norme comunitarie se non in forza di un'apposita disposizione di diritto interno. La questione del se l'applicazione del diritto comunitario nell'ambito dell'ordina-

mento interno richieda il concorso di uno o più degli organi che costituiscono l'apparato statale si può risolvere unicamente in base al sistema costituzionale dello Stato interessato. In conformità a questi principi, la Commissione conclude che la prima questione va risolta come segue:

«La circostanza che il trattato istitutivo della CEE e i regolamenti su esso fondati impongano obblighi agli Stati membri, in vista dell'esecuzione del trattato e dei regolamenti stessi, non implica che gli Stati membri possano trasferire detti obblighi e le relative competenze ai propri organi unicamente mediante disposizioni espresse, ma implica invece che gli Stati membri sono tenuti a valersi, nell'ambito del proprio ordinamento giuridico, di tutti i mezzi necessari per adempiere gli obblighi loro imposti, o eventualmente a dotarsi di tali mezzi.»

Per quanto riguarda le *seconda questione*, la Commissione sostiene che per risolverla correttamente, la si deve suddividere nei tre punti seguenti:

a) Se le norme interne degli Stati membri che sanciscono un divieto d'importazione o di esportazione, salvo il rilascio della licenza (che dipende unicamente dalla decisione adottata di volta in volta dalle autorità nazionali) costituiscano restrizioni quantitative all'importazione o all'esportazione o misure d'effetto equivalente, ai sensi degli articoli richiamati dal giudice nazionale.

b) In caso affermativo, se dette norme costituiscano restrizioni quantitative o misure d'effetto equivalente, anche qualora siano state concesse esenzioni dal divieto ch'esse sanciscono.

c) Qualora non siano state concesse esenzioni, se le suddette norme vadano qualificate nello stesso modo nel caso in cui la licenza d'importazione venga sempre rilasciata su richiesta dell'interessato.

Prima di rispondere a questi tre quesiti, la Commissione osserva che tutti gli articoli richiamati si riferiscono necessariamente alla stessa nozione, e riguardano le importazioni o le esportazioni tanto negli scambi intracomunitari quanto negli scambi coi paesi terzi. Ciò premesso, essa sostiene che l'espressione «restrizioni quantitative» indica tutti i provvedimenti statali che vietano espressamente, in tutto o in parte, l'importazione o l'esportazione di un prodotto in base al numero o alla quantità. Per quanto riguarda le «misure d'effetto equivalente», essa ritiene trattarsi di provvedimenti il cui divieto appare, nel sistema del trattato, come un complemento necessario del divieto di restrizioni quantitative. Il fatto che tali misure siano vietate risponde infatti all'intenzione di proibire non solo i provvedimenti che si presentano sotto la forma abituale di restrizioni quantitative, ma anche quelli che, introdotti con altra denominazione o mediante diversi procedimenti, hanno anch'essi l'effetto di influire sugli scambi. Quest'effetto, diretto nel caso delle restrizioni quantitative, è indiretto nel caso delle misure d'effetto equivalente, e consiste nel fatto che lo smercio dei prodotti importati o esportati è reso più difficile o più oneroso rispetto a quello dei prodotti nazionali. Gli ostacoli opposti alle importazioni e alle esportazioni possono essere di carattere assoluto o relativo, ma in ogni caso ciò che va preso in considerazione è l'effetto potenziale del provvedimento di cui trattasi. In relazione a ciò, le misure in parola sono contemplate dal trattato CEE solo in ragione del loro potenziale effetto restrittivo sulle importazioni o sulle esportazioni, non già in funzione della loro natura, del loro contenuto o degli obiettivi da esse perseguiti.

Certo, non se ne deve trarre l'illazione che tutte le misure aventi un effetto restrittivo sulle importazioni o sulle esportazioni si debbano considerare come misure d'effetto equivalente alle restrizioni quantitative, in particolare nel caso di misure cui debbano applicarsi specifiche disposizioni di diritto comunitario (dazi doganali, aiuti, ecc.). Inoltre, esistono altre misure che, pur esercitando sugli scambi l'effetto restrittivo ad esse ineren-

te, sono conformi al trattato, poiché rientrano nell'ambito di poteri e facoltà espressamente o implicitamente lasciati agli Stati membri (ad esempio, disciplina degli scambi, disciplina dei procedimenti di sdoganamento). Beninteso, anche queste misure sono vietate, qualora il loro effetto restrittivo superi i limiti di quanto sarebbe necessario alla realizzazione dello scopo perseguito.

Rispondendo, in base alle precedenti considerazioni, ai tre questi di cui sopra, la Commissione osserva che, nella prima delle ipotesi formulate, le norme in questione hanno l'effetto d'impedire direttamente, in tutto o in parte, le importazioni e le esportazioni, e costituiscono quindi delle restrizioni quantitative degli scambi.

Nella seconda ipotesi, non si può parlare di restrizioni quantitative o misure d'effetto equivalente per i prodotti ed i paesi per i quali l'importazione o l'esportazione sono ammesse in forza dell'esenzione.

Nel terzo caso, infine, si deve distinguere l'ipotesi in cui è previsto che la licenza venga sempre concessa da quella in cui la licenza stessa viene di fatto sempre rilasciata. Quest'ultima circostanza non menoma affatto il carattere restrittivo delle norme in questione, dato che una restrizione quantitativa è tale in quanto possa impedire le importazioni o le esportazioni, indipendentemente dal fatto ch'essa le impedisca effettivamente. Nelle prima ipotesi, invece, può essere escluso che si tratti di una vera e propria restrizione quantitativa all'importazione o all'esportazione. Tutto il problema consiste nello stabilire quali siano le condizioni in cui una disciplina del genere può rendere le importazioni più difficili o più onerose, e se il suo effetto non sia perciò equivalente a quello di una restrizione quantitativa. La risposta dev'essere senz'altro affermativa, qualora la concessione della licenza sia sottoposta a termini o condizioni. Qualora invece la licenza venga rilasciata automaticamente e immediatamente ogni volta che ne venga fatta richiesta (toute licence accordée, TLA), il fatto che le importazioni o le esportazioni siano subordinate al rilascio di una licenza non va considerato come una restrizione quantitativa. Naturalmente, si deve inoltre accertare che gli effetti che ne derivano non vadano oltre i limiti del sistema. La Commissione ritiene in proposito che il sistema TLA fosse giustificato, in complesso, durante il periodo transitorio, poichè ha permesso agli Stati membri di seguire da vicino l'andamento degli scambi e d'intervenire sollecitamente in caso di necessità applicando le numerose clausole di salvaguardia del trattato.

Attualmente si deve fare una distinzione fra gli scambi intracomunitari e quelli coi paesi terzi. Nel primo caso, il sistema TLA sembra ormai giustificato solo per quanto riguarda l'art. 36 e taluni prezzi minimi ancora esistenti in forza dell'art. 44 del trattato. Nel secondo caso, l'esame del problema è più complesso. A causa delle molteplicità e delle varietà delle norme che disciplinano i rapporti coi paesi terzi, in particolare nel settore commerciale, è impossibile prendere in esame tutte le ipotesi in cui sarebbe giustificata l'applicazione del sistema TLA. Ciò si verifica, in generale, qualora la normativa comunitaria consenta agli Stati membri di adottare unilateralmente provvedimenti di salvaguardia. Un'eventualità del genere è prevista, fra l'altro, da taluni regolamenti del Consiglio (ad esempio, regolamento 2514/69, art. 3) che definiscono le condizioni di applicazione delle misure di salvaguardia per le varie organizzazioni dei mercati agricoli. Concludendo che la risposta al terzo quesito dev'essere affermativa — fuorchè nel caso in cui viene applicato il sistema TLA e a condizione che questo sistema sia indispensabile per raggiungere uno scopo ammesso dal trattato — la Commissione propone che la seconda questione venga risolta come segue:

«I termini: restrizioni quantitative all'importazione nonché qualsiasi misura di effetto equivalente (art. 30 del trattato CEE), restrizioni quantitative

e misure di effetto equivalente (art. 31 del trattato CEE, art. 13 del regolamento 159/66, art. 1 del regolamento 2513/69), contingentamenti e misure di effetto equivalente (art. 32 del trattato CEE), restrizioni quantitative all'esportazione e qualsiasi misura d'effetto equivalente (art. 34 del trattato CEE),

— non si riferiscono alle norme interne degli Stati membri che vietano l'importazione e l'esportazione senza licenza, qualora siano state concesse esenzioni dal divieto, entro i limiti della sfera d'applicazione dell'esenzione stessa;

— si riferiscono alle norme interne degli Stati membri che vietano l'importazione e l'esportazione senza licenza e che si applicano senza eccezioni, anche qualora la licenza venga sempre rilasciata — salvo il caso in cui essa viene concessa automaticamente e immediatamente secondo il cosiddetto sistema TLA, purché i suoi effetti restrittivi non siano più ampi di quelli propri di questo sistema, come quando, ad esempio, l'importazione della licenza non è giustificata ai fini del raggiungimento di uno scopo ammesso dal trattato.»

In diritto

1 Con sentenza 30 luglio 1971, pervenuta in cancelleria il 2 agosto 1971, il «College van Beroep voor het Bedrijfsleven» ha sottoposto a questa Corte delle questioni pregiudiziali vertenti sull'interpretazione di talune norme del trattato e dei regolamenti derivati, nonché sulla portata di talune nozioni ivi contemplate.

Sulla prima questione

2 In primo luogo, si chiede alla Corte se la circostanza che talune norme del trattato e dei regolamenti attribuiscano dei poteri agli Stati membri, o impongano loro degli obblighi, implichi che questi Stati possono trasferire ai loro organi detti poteri o detti obblighi unicamente mediante disposizioni espresse.

3 Benché, in forza dell'art. 5 del trattato, gli Stati membri siano tenuti ad adottare tutti i provvedimenti di carattere generale o particolare atti a garantire l'esecuzione degli obblighi derivanti dal trattato, spetta tuttavia agli Stati stessi il determinare quali siano, nell'ordinamento interno, gli organi competenti ad adottare i suddetti provvedimenti.

4 La prima questione va quindi risolta nel senso che, qualora il trattato o i regolamenti attribuiscano poteri o impongano obblighi agli Stati membri ai

fini dell'applicazione del diritto comunitario, la soluzione del problema relativo al modo in cui l'esercizio di detti poteri e l'adempimento di detti obblighi possano essere affidati dagli Stati a determinati organi interni dipende unicamente dal sistema costituzionale dei singoli Stati.

Sulla seconda questione

5 Si chiede poi alla Corte se le nozioni di «restrizioni quantitative d'effetto equivalente», contemplate dagli artt. 30-32 e 34 del trattato, nonché dai regolamenti 159/66 (GU 1966, n. 192) e 2513/69 (GU 1969, L 318) si riferiscano anche alle norme interne che vietano l'importazione e l'esportazione senza licenza, norme che in effetti non vengono applicate in quanto sono concesse esenzioni dal divieto e — per le operazioni non esentate — viene sempre rilasciata la licenza.

6 La questione riguarda le restrizioni quantitative sia nei rapporti intracomunitari, sia negli scambi coi paesi terzi.

7 Dal sistema del trattato risulta tuttavia che i due casi debbono essere distinti.

8 In forza degli artt. 30 e 34, n. 1, del trattato, le restrizioni quantitative e le misure d'effetto equivalente sono infatti vietate, fra gli Stati membri, sia all'importazione che all'esportazione.

9 A parte le eccezioni previste dallo stesso diritto comunitario, le suddette norme non consentono quindi che, nei rapporti intracomunitari, vengano applicate norme interne le quali impongano, sia pure formalmente, la condizione della licenza d'importazione o di esportazione, o altra condizione simile.

10 Negli scambi coi paesi terzi, invece, l'applicazione di restrizioni quantitative e di misure d'effetto equivalente rientra fra i mezzi della politica commerciale comune, ai sensi dell'art. 113 del trattato, nonché delle disposizioni relative alla politica agricola comune (fra l'altro, dell'art. 40, n. 3, che prevede l'istituzione di «meccanismi comuni di stabilizzazione all'importazione o all'esportazione»).

11 Dal fascicolo si desume che la controversia portata dinanzi al «College van Beroep voor het Bedrijfsleven» non è sorta nell'ambito di rapporti intraco-

munitari, bensì in sede di applicazione del regolamento 2513/69 , che riguarda esclusivamente i regimi d'importazione dei prodotti ortofrutticoli provenienti da paesi terzi.

12 La questione deferita dal giudice nazionale va quindi esaminata alla luce del suddetto regime di scambi extracomunitari.

13 L'art. 1, n. 1, del regolamento 2513/69 stabilisce che «salvo disposizioni comunitarie contrarie o deroghe decise dal Consiglio», è vietata all'importazione dai paesi terzi «l'applicazione di qualsiasi restrizione quantitativa o misura d'effetto equivalente».

14 L'art. 2 dello stesso regolamento prevede la possibilità di deroghe a questo principio, qualora il mercato comunitario di uno o più dei prodotti di cui trattasi rischi di subire «a causa delle importazioni o delle esportazioni, gravi perturbazioni atte a compromettere gli obiettivi dell'art. 39 del trattato».

15 Per risolvere la questione sottoposta alla Corte è quindi necessario accertare se il regolamento 2513/69 possa essere attuato, in uno Stato membro, mediante un regime fondato sul principio del generale divieto d'importazione, salvo rilascio della licenza (divieto accompagnato da opportune esenzioni, o applicato secondo il sistema «toute licence accordée», in quanto il diritto comunitario preveda la liberalizzazione degli scambi coi paesi terzi).

16 Il divieto sancito dall'art. 1 del regolamento 2513/69 non ha carattere assoluto, dal momento che — come risulta dal 5° e dal 6° capoverso del preambolo, nonché dagli artt. 1 e 2 — gli Stati membri possono essere autorizzati ad adottare misure protettive, in particolare qualora le importazioni da paesi terzi implichino il pericolo di perturbazione dei mercati.

17 Allo stato attuale della legislazione, l'applicazione di un regime fondato su un generale divieto d'importazione, salvo rilascio della licenza, accompagnato da un sistema di esenzione valido erga omnes, è perciò conforme allo spirito del regolamento 2513/69.

18 Né è incompatibile con questo regolamento, allo stato attuale della legislazione, il sistema «toute licence accordée», purché esso consista nel rilasciare automaticamente la licenza, immediatamente e gratuitamente, a chiunque ne faccia richiesta.

Sulle spese

19 Le spese sostenute dal governo del Regno dei Paesi Bassi e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato nel corso delle cause pendenti dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi di pronunciarsi sulle spese.

Per questi motivi,

letti gli atti di causa,
sentita la relazione del giudice relatore,
sentite le osservazioni orali della Commissione delle Comunità europee,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale,
visto il trattato istitutivo della Comunità economica europea, in ispecie gli artt. 30-32, 34, 40 e 113,
visto il regolamento del Consiglio 9 dicembre 1969 n. 2513/69 (GU 1969, L 318),
visto il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia della CEE, in ispecie l'art. 20,
visto il regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee,

LA CORTE,

pronunciandosi sulle questioni deferitele dal «College van Beroep voor het Bedrijfsleven», con sentenza 30 luglio 1971, afferma per diritto:

1° Qualora il trattato o i regolamenti attribuiscano poteri o impongano obblighi agli Stati membri ai fini dell'applicazione del diritto comunitario, la soluzione del problema relativo al modo in cui l'esercizio di detti poteri e l'adempimento di detti obblighi possono essere affidati dagli Stati a determinati organi interni dipende unicamente dal sistema costituzionale dei singoli Stati.

2° L'applicazione di un regime, fondato su un generale divieto d'importazione, salvo rilascio della licenza, e su un sistema di esenzione valido erga omnes, alle importazioni da paesi terzi contemplate dal regolamento 2513/69 è conforme a quanto disposto dallo stesso regolamento.

È altresì conforme al suddetto regolamento il sistema «toute licence accordée», qualora esso consista nel rilasciare automaticamente la licenza, immediatamente e gratuitamente, a chiunque ne faccia richiesta.

Lecourt Mertens de Wilmars Kutscher

Donner Trabucchi Monaco Pescatore

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 15 dicembre 1971.

Il cancelliere

A. Van Houtte

Il presidente

R. Lecourt

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE KARL ROEMER DEL 7 DICEMBRE 1971[1]

Signor Presidente,

Signori Giudici,

Il College van Beroep voor het Bedrijfsleven, tribunale amministrativo olandese di ultima istanza, ci ha deferito questioni che in parte sono già state esaminate nelle cause 41—44-70, cui posso sostanzialmente richiamarmi, limitandomi per la fattispecie ad alcune considerazioni integrative. Oggetto della controversia sono le norme comunitarie sul mercato ortofrutticolo, codificate una prima volta nel regolamento del Consiglio 4 aprile 1962, n. 23 (GU n. 30 del 20. 4. 1962, pag. 965), integrate dal regolamento 25 ottobre 1966, n. 159 (GU n. 192 del 27. 10. 1966, pag. 3286) e poi unificate — per quel che riguarda le importazioni dai paesi terzi — con il regolamento 9 dicembre 1969 (GU n. L 318 del 18. 12. 1969, pag. 6).

Dal 1° marzo 1970 le importazioni sono state liberalizzate, tra l'altro anche per le mele da tavola, esentate da restrizioni quantitative o a misure di effetto equivalente pur se importate da paesi terzi. Il regolamento n. 2513 introduce però una clausola di salvaguardia per gli scambi con i paesi terzi; presupposti e condizioni di applicazione sono determinati nel regolamento 9 dicembre 1969 n. 2514 (GU n. L 318 del 18. 12. 1969, pag. 8).

1 — Traduzione dal tedesco.